



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Regolamento sulla composizione e sul funzionamento della Commissione etica di Ateneo Emanato con Decreto Rettorale 21 ottobre 2021, n. 1459

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nel Codice etico (approvato con D.R. n. 2529 del 18 novembre 2011, da ora, Codice etico), relative alla composizione e allo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alla Commissione etica, in conformità alla normativa statutaria e all'art. 2, co. 4, della legge n. 240 del 2010.

Art. 2

Componenti e funzioni della Commissione

1. La Commissione etica (da ora Commissione), composta secondo quanto previsto dall'art. 15 del Codice etico, svolge le funzioni e i compiti indicati all'art. 14, seguendo il procedimento descritto all'art. 15 del medesimo Codice.
2. I componenti nominati nel corso del triennio per sostituire altri membri dimissionari o decaduti cessano dall'incarico allo scadere del mandato triennale della Commissione. Il componente designato dal Consiglio Studentesco dura in carica tre anni, salvo il mantenimento dei requisiti.
3. Le dimissioni di un componente della Commissione sono presentate per iscritto al presidente, che ne dà comunicazione alla Commissione e al Rettore, che avvia il procedimento di sostituzione.

Art. 3

Nomina e funzioni del presidente

1. Nella prima seduta, la Commissione nomina il proprio presidente, secondo le modalità previste all'art. 15, co 3 del Codice etico, un vicepresidente e un membro del collegio con funzioni di segretario.
2. Il presidente della Commissione:
 - a) rappresenta la stessa presso l'Università e gli organismi esterni;
 - b) promuove e coordina le attività della Commissione, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
 - c) convoca, presiede e coordina le sedute della Commissione, stabilendo l'ordine del giorno.
 - d) sottoscrive i pareri, le proposte e gli atti deliberati dalla commissione;
 - e) riferisce annualmente al Rettore sull'attività svolta.

Art. 4

Segreteria tecnica

1. La Commissione si avvale di una Segreteria Tecnica messa a disposizione dall'Università.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Il funzionario Responsabile della Segreteria Tecnica (da ora Segretario della Commissione) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione e ne redige i verbali che devono essere sottoscritti dal presidente.
3. La Segreteria Tecnica ha inoltre il compito di:
 - a) provvedere alle convocazioni su indicazione del presidente;
 - b) curare la registrazione degli atti e della documentazione;
 - c) predisporre i materiali necessari per i lavori della Commissione;
 - d) trasmettere i pareri ai richiedenti;
 - e) conservare copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dalla Commissione.

Art. 5

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno nonché in via straordinaria per l'esame di questioni di particolare urgenza ovvero su richiesta degli organi istituzionali dell'Università.
2. Il calendario delle riunioni viene adottato dalla Commissione all'inizio di ciascun anno e pubblicato sul sito web di Ateneo a cura della Segreteria della stessa.
3. In ciascuna delle quattro riunioni ordinarie, la Commissione prende in esame le richieste pervenute nel trimestre precedente.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.
5. La Commissione può richiedere l'accesso alle informazioni, ai documenti amministrativi e ai dati nominativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza.
6. La Commissione opera in piena indipendenza e imparzialità di giudizio e valutazione. Ciascuno dei membri è tenuto al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti in corso.
7. Ogni parere o altra delibera della Commissione devono essere motivati.

Art. 6

Procedimento per la richiesta di parere

1. Da parte di ciascun componente della comunità universitaria, le richieste di parere devono essere intestate al Rettore ed inoltrate al presidente della Commissione in formato elettronico, presso la Segreteria Tecnica, almeno dieci giorni prima rispetto ad una delle sedute fissate nel calendario annuale di cui al precedente articolo 5.
2. Ciascuna richiesta di parere, a pena di irricevibilità, oltre ad essere redatta in forma scritta, deve essere debitamente sottoscritta e contenere una dettagliata descrizione dei fatti, supportata da un'adeguata documentazione.
3. Per la redazione di pareri la Commissione può designare, tra i suoi componenti, uno o più relatori.
4. Entro quindici giorni dalla deliberazione della Commissione, il parere espresso è comunicato all'interessato e per conoscenza al Rettore, a cura della Segreteria Tecnica.

Art. 7

Procedimento per la proposta di avvio dell'azione disciplinare

1. Il procedimento di proposta dell'azione disciplinare per violazione delle norme del Codice etico è attivato, su segnalazione di ciascun componente della comunità universitaria, ovvero d'ufficio dalla Commissione, si svolge in via istruttoria e si conclude secondo le modalità indicate all'art. 16 del Codice etico.
2. Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice etico devono essere intestate al Rettore ed inoltrate al presidente della Commissione in formato elettronico, presso la Segreteria Tecnica, almeno dieci giorni prima rispetto a una delle sedute fissate nel calendario annuale di cui al precedente articolo 5.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. Ciascuna segnalazione, a pena di irricevibilità, oltre a essere redatta in forma scritta, deve essere debitamente sottoscritta e contenere una dettagliata descrizione dei fatti, supportata da un'adeguata documentazione.
4. Nei casi di avvio del procedimento su segnalazione, la Commissione etica avvia l'istruttoria solo a seguito del riscontro di ricevibilità della medesima segnalazione in base ai requisiti previsti dal comma precedente, deliberandone in caso contrario l'irricevibilità. Nel caso di irregolarità della segnalazione che non determina irricevibilità, la Commissione invita l'autore della segnalazione a regolarizzarla tempestivamente.
5. Il procedimento istruttorio presso la Commissione etica è coperto da riservatezza e si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a tutti gli atti a essa connessi, fatti salvi i casi previsti dalla Legge. È anche esclusa ogni informazione e comunicazione a soggetti diversi dall'autore della segnalazione e dai soggetti direttamente interessati, i quali sono a loro volta tenuti al segreto sui relativi contenuti.
6. Ove ritenuta fondata, l'ipotesi di violazione delle norme del Codice, la Commissione conclude il procedimento con la proposta, agli organi competenti di Ateneo, dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del soggetto al quale è ascritta quella violazione.
7. La proposta, congruamente motivata in relazione ai principi e alle norme del Codice etico che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria, è approvata secondo quanto previsto al successivo articolo 8 ed è trasmessa al Rettore per i successivi adempimenti a cura della Segreteria tecnica.

Art. 8

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate dalla Segreteria tecnica, su indicazione del presidente, ove possibile, almeno otto giorni prima della riunione, attraverso comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei membri del collegio. In tale comunicazione è indicato l'ordine del giorno della seduta e sono allegati gli eventuali documenti necessari al suo svolgimento.
2. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo.
3. Ciascuna seduta della Commissione è valida qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Componenti. Ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri.
4. Le delibera con cui si esprimono pareri o si propone l'avvio di un'azione disciplinare sono deliberati a maggioranza assoluta dei membri della commissione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il segretario della Commissione redige un verbale che registra l'andamento dei lavori durante ciascuna seduta nonché il risultato delle deliberazioni, con l'indicazione delle relative maggioranze e le eventuali annotazioni richieste dai membri dissenzienti.

Art. 9

Rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Università della Calabria

1. I rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Nello svolgimento della propria attività la Commissione si raccorda, in particolare, con il Comitato Unico di Garanzia, il Collegio di disciplina e il Comitato etico di Ateneo, il o la Consigliera di fiducia di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto.

Art. 10

Approvazione e modifiche del regolamento



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. Il presente Regolamento, deliberato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti, è adottato con decreto rettorale ed è pubblicato a cura della segreteria tecnica sul sito istituzionale web di ateneo.
2. Eventuali modifiche sono adottate con la medesima procedura prevista per l'approvazione.